REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/84 (4), prevede le formule che possono essere utilizzate per la denaturazione del latte scremato in polvere; che la direttiva 83/615/CEE della Commissione, del 29 novembre 1983, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (5), ha sostituito, a partire dal 1° settembre 1984, i limiti di rame che possono essere utilizzati nell'alimentazione dei suini; che occorre pertanto procedere ad un adeguamento del quantitativo di rame richiesto in talune formule di denaturazione previste nell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 368/77 prevede che la denaturazione del latte scremato in polvere può aver luogo entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna; che, tuttavia, per tener conto delle disposizioni della direttiva 83/615/CEE, è opportuno prevedere che, per tutte le denaturazioni effettuate dopo il 1° settembre 1984, siano rispettati i nuovi quantitativi minimi di rame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:

1. Nel paragrafo 1, nelle formule I H, I I, I J, I K e I L, il quantitativo minimo di rame di cui al terzo trattino di ciascuna formula è sostituito dal quantitativo di 100 g.

2. Nel paragrafo 2, nelle formule II P, II Q, II S e II U, il tenore minimo di rame di cui all'ultimo trattino di ciascuna formula è sostituito dal tenore di 85 ppm.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Esso si applica qualora la denaturazione abbia luogo dopo il 1° settembre 1984, anche se la presa in consegna del latte scremato in polvere ha avuto luogo prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(4) GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 11.
(5) GU n. L 350 del 13. 12. 1983, pag. 17.